



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dott. GIOVANNI MARIA ARMONE, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16:50, assenti le parti, all'udienza del 16/07/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 43486/2014 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

elettivamente domiciliato in _____, presso l'avv.

_____ che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

_____, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in VIA TACITO, 10 ROMA, presso l'avv. MADDALENA BOFFOLI che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione

resistente



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, premesso di essere stato assunto da (ora) il 24 ottobre 1989, di aver svolto fino al gennaio 2009 le mansioni di operatore tecnico elettronico addetto alle telecomunicazioni, di essere stato distaccato presso la sede di Via Tiburtina alle dipendenza del Servizio Sistemi Informativi, con mansioni di specialista tecnico amministrativo operatore help desk, di essere stato impiegato alla fine del 2010 nel settore di Rete e Telecomunicazioni del Servizio Sistemi e Tecnologie , svolgendo le attività proprie dello Specialista Tecnico Amministrativo, ed in particolare attività di help desk di 2° livello con compiti di amministratore di rete per la piattaforma Microsoft Window e sui sistemi UNIX e Linux, agisce nei confronti di , per l'accertamento che le mansioni svolte dal 2010 siano riconducibili alla qualifica di "specialista tecnico amministrativo" di cui al par. 193 del vigente CCNL Autoferrotranvieri, e per la condanna di al pagamento della somma pari ad euro 18.864,16 a titolo di differenze retributive, oltre accessori.
2. La società resistente, costituitasi tempestivamente in giudizio, domanda, in via principale, il rigetto delle domande in quanto infondate; in via subordinata, la condanna al pagamento, a titolo di differenze retributive, di una somma minore rispetto a quella domandata dal ricorrente.
3. La domanda è infondata e va respinta.
4. In via preliminare, si osserva che, per costante giurisprudenza, al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non si applica la norma dell'art. 2103 c.c., bensì la disposizione dell'Allegato A al R.d. 148/1931, per cui deve escludersi la promozione automatica in ipotesi di reggenza qualora la stessa non risulti da atto scritto del direttore, non abbia una durata superiore a sei mesi e non presupponga la vacanza del posto (cfr Cass. 9344/2012, Cass 11615/2010, Cass. 12871/2004).



5. A tal riguardo, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso per mancata allegazione e da parte del ricorrente degli elementi richiesti dal r.d. 148/1931.
6. Si osserva tuttavia che il ricorrente non ha chiesto l'inquadramento nella superiore qualifica dello "Specialista Tecnico Amministrativo" di 2° livello, par. 193, ma esclusivamente l'accertamento che le attività da quest'ultimo svolte dal 2010 siano riconducibili a detta qualifica, con conseguente condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
7. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto.
8. All'esito della prova testimoniale, non può ritenersi provato che nel periodo in questione il ricorrente abbia effettivamente svolto le mansioni indicate in ricorso con il connesso grado di autonomia operativa dedotto.
9. In particolare, il ricorrente ha allegato di aver svolto le mansioni di progettazione e gestione della rete aziendale, essendosi occupato in particolare della programmazione e configurazione del server e della gestione amministrativa delle utenze di rete e delle infrastrutture delle reti, con piena autonomia operativa, ricevendo solo delle direttive di massima a cui attenersi (pag 2 e 3 ricorso).
10. Dalle prove testimoniali è tuttavia emerso che il ricorrente si è sempre occupato, sia nel periodo antecedente alla fusione tra Metro e , sia in quello successivo, di attività di natura prettamente tecnica, con esclusione della progettazione e gestione della rete aziendale nonché della programmazione e configurazione del server. E' altresì emerso che il ricorrente ha svolto le attività di amministratore di rete, ma con diritti limitati, che gli consentivano esclusivamente di aggiungere un utente nel sistema, nonché di modificarne i diritti d'accesso. E' emerso infine che il ricorrente sia sempre stato sottoposto alle direttive e al controllo dei propri responsabili, sig. e successivamente il sig. , con ciò dovendosi escludere la sussistenza in capo al ricorrente di quel grado di autonomia decisionale e operativa dallo stesso dedotta. Inoltre, in relazione ai



progetti ai quale il ricorrente asserisce di aver partecipato (Progetto SIPRO, Censimento Hardware, Progetto Capolinea Digitali e progetto Wi Fi), i testi escussi hanno sostanzialmente circoscritto il contributo del ricorrente, essendovi stato assegnato solo saltuariamente, per periodi di tempo limitati e sempre in supporto ad altri colleghi esperti.

11. In particolare, il teste di parte ricorrente _____, collega del ricorrente dal 2010, ha riferito: “quanto al cap. 18, confermo che il ricorrente ha svolto le attività ivi indicate con maggiore prevalenza delle prime due, _____ un lato e _____ e _____ dall’altro. Confermo che il ricorrente ha un’utenza di amministrazione con diritti limitati nei termini indicati al cap. 19 e che opera secondo procedure codificate, anche se poi nel contatto con il singolo utente abbiamo un margine di autonomia nella risoluzione del problema. Sul cap. 21, non mi risulta che lui abbia progettato e gestito la rete aziendale, mentre potrebbe aver programmato e configurato dei server, ce ne sono tanti”.
12. Tali dichiarazioni sono state confermate anche dal teste _____, responsabile dell’architettura e sicurezza ICT e Help Desk dal 2010 al 2015, e dal teste _____, responsabile della struttura presso la quale lavorava il ricorrente nel periodo antecedente al 2010.
13. Tali deposizioni testimoniali sono pienamente attendibili sia per la precisione con cui sono state descritte le attività svolte dal ricorrente e sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa. Peraltro, i testimoni hanno tutti riferito su circostanza da loro verosimilmente conosciute, avendo lavorato all’interno dello stesso ufficio del ricorrente, o in qualità di collega (_____) o di responsabile dell’area (_____), o della struttura (_____).
14. Del resto, anche il teste di parte ricorrente _____, capo ufficio del ricorrente dal 2009 fino alla fine del 2010, dopo aver riferito che il ricorrente nel periodo indicato si occupava di attività di help desk di 1° e 2° livello



nonché dell'amministratore di sistema windows, ha escluso che il ricorrente si occupasse anche dell'amministrazione e della gestione della rete aziendale. Per il periodo successivo alla fine del 2010, il teste ha riferito che *"so che quando è stato spostato all'area reti gestiva anche la rete e le utenze; continuava a fare help desk ma in un altro campo, cioè abilitazione e aperture utenze; tanto so indirettamente perché il mio ufficio se ne è avvalso"*. Si osserva tuttavia che tale deposizione, per quanto concerne il periodo successivo alla fusione tra . . . e . . . del 2010, appare poco attendibile, in quanto il teste, come da lui stesso dichiarato, è a conoscenza delle attività svolte in tale periodo solo indirettamente, in quanto non appartenevano più allo stesso ufficio.

15. Neppure la testimonianza resa dal teste . . . appare idonea a fondare un diverso convincimento del Giudice. Il teste, in particolare, ha riferito di essere a conoscenza che dal 2010 il ricorrente si occupava delle reti, ma non ha saputo dire con precisione di cosa si occupasse, né se fosse o meno amministratore di rete.
16. Infine, la testimonianza resa dal sig. . . è irrilevante in quanto, dopo aver confermato che il ricorrente svolgeva attività di help desk di 2° livello, il teste non ha saputo riferire sull'attività dallo stesso svolta nel periodo successivo al 2010.
17. In conclusione, le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente non appaiono riconducibili alla qualifica superiore rivendicata, ma al contrario sembrano perfettamente rispondenti a quelle rientranti nella sua qualifica di operatore tecnico parametro 170 – Area Professionale 3[^], che comprende *"Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operaio sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza."*



18. A parere del Tribunale la differenza tra le due figure professionali risiede sia nel grado di autonomia decisionale ed operativa previsto e sia nella natura non solo tecnica, ma anche gestionale delle attività che caratterizzano il livello superiore rispetto a quello inferiore, elementi che non sono emersi nel corso dell'istruttoria in relazione al ricorrente. Infatti, lo Specialista Tecnico/Amministrativo par. 193 – qualifica rivendicata dal ricorrente- svolge un'attività finalizzata alla realizzazione dei processi produttivi, che richiede pertanto il possesso di conoscenze non solo tecniche, ma anche specialistiche e gestionali.
19. Alla luce di queste considerazioni, la domanda è infondata e deve essere pertanto respinta.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti di 1. con ricorso depositato il 31 dicembre
2014, nella causa iscritta al n. 43486/2014 R.G.A.C.:

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna al pagamento in favore di delle
spese di lite, liquidandole in complessivi euro 4.500,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.

Roma, 16/07/2015

Il Giudice

GIOVANNI MARIA ARMONE

(Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in
Tirocinio Rossella Giusi Pastore).

